


Il presente è allegato all'atto regio  
il ..... al n. 1460/3  
28 GIU. 2017

Allegato "A" all'assemblea del 19 giugno 2017.



Per delega del Direttore provinciale  
Daniela Fabbri MALLI  
Il Funzionario  
Mirella MALLI MALLI



**STATUTO**

**Articolo 1 - Denominazione e sede sociale**



È costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice civile,  
denominata **"CLUB SCHERMA LEGNANO"**  
associazione sportiva dilettantistica.

I colori sociali sono il rosso e il bianco.

**Articolo 2 - Scopo**

1. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica della scherma, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.



*[Handwritten signature]*

3. L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, della FIE, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Scherma.

#### **Articolo 3 - Durata e Sede**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri soci.

L'associazione ha la propria sede in LEGNANO - VIA RESEGONE, 99.

#### **Articolo 4 - Soci - Norme d'ammissione**

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Onorari; d) Soci Sostenitori;

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa; essi debbono sottoscrivere la richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Scherma.

Sono soci Onorari coloro i quali, vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale ma non conferisce diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.

Sono soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendono partecipare alle attività svolte dall'associazione.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda.

3. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e al tesseramento alla Federazione Italiana Scherma. La eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale.

4. Nel caso di un minorenni, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall' esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I genitori, rappresentanti del socio minorenne, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

#### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. È necessario che tutti i soci aventi il diritto al voto nelle assemblee elettive per cariche sociali siano tesserati alla Federazione Italiana Scherma. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Il socio maggiorenne avrà diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel presente statuto.

3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.



#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a. dimissioni;

b. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;

c. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l'esame di fatti specifici che lo hanno generato.

3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso all'associazione.

#### **Articolo 7 - Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

a. L'assemblea dei soci;

b. Il presidente;

c. Il Consiglio Direttivo;

#### **Articolo 8 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, o qualunque altro mezzo che ne garantisca la ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.

4. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti.

5. Salvo nel caso di scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio, approvazione e modificazione dello Statuto, l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.


7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

8. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.

8. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio.

#### **Articolo 9 - Partecipazione alle assemblee**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti



disciplinari in corso di esecuzione.

2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.

3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

a. eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente e il Consiglio Direttivo;

b. approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;

c. approvare il rendiconto economico-finanziario;

d. deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a. approvazione e modificazione dello statuto sociale e dei regolamenti sociali;

b. Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data

non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

4. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 12 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal Presidente Statuto.


4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il Vice Presidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e termini di cui al presente Statuto.

#### **Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 10 membri eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il segretario.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri



con lettera raccomandata o per posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne garantisca la ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne garantisca la ricezione, con preavviso di almeno 48 ore.

3. Il Consiglio si raduna, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.

7. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità



è determinante il voto di chi presiede la seduta.

8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciamo richiesta.

9. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.

10. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

#### **Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare:

a. delibera sulle domande di ammissione dei soci;

b. predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c. fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all'anno e dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 6, 2° comma, e dell'art. 11;

d. redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e. adotta i provvedimenti disciplinari;



f. delibera in merito alla scelta e all'attività dei maestri e degli istruttori;

g. Stabilisce l'ammontare delle quote sociali;

h. attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo decade:

a. per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;

b. per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

2. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo 16 - Cariche sociali**

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, hanno la durata di un quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci, maggiorenni, purché tesserati alla Federazione Italiana Scherma, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.

3. I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Scherma.

#### **Articolo 17 - Il segretario**

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,

redige i verbali delle riunioni.

#### **Articolo 18 - Il rendiconto economico-finanziario**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

#### **Articolo 19 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno **1 settembre** e terminano il **31 agosto** di ciascun anno.

#### **Articolo 20 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazione pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### **Articolo 21 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli

arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Legnano, presso la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione**

1. Nel caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione potrà essere richiesta da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.


3. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe.

4. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'evento residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 23 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma a cui l'associazione è affiliata, del CONI ed, in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the association, is written across the bottom of the page.